

- (10) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, è opportuno fissare un periodo di transizione per le partite pertinenti provenienti dal Sud Africa e dallo Zimbabwe spedite nell'Unione prima della data di applicazione della presente decisione.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 15 aprile 2018 gli Stati membri accettano le partite di selvaggina d'allevamento provenienti dal Sud Africa e dallo Zimbabwe, a condizione che l'importatore possa dimostrare che dette partite sono state certificate e spedite nell'Unione prima del 1° marzo 2018 in conformità alla decisione 2011/163/UE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per la Commissione
Vytis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

